STATUTO SOCIALE 2026

BPPB
Banca Popolare
di Puglia e Basilicata

AVVERTENZE

Il testo del presente statuto riviene dalla costituzione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, come da atto di fusione redatto il 20 dicembre 1995, iscritto nel registro delle imprese del Tribunale di Matera il 22 dicembre 1995.

Modifiche/integrazioni successive:

- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 22 luglio 1997 (1), introduzione del 3° e 4° comma dell'art. 5;
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19 aprile 1998 (2):
  - introduzione del 5° e 6° comma dell'art. 5;
  - modifica del 4° comma dell'art. 22;
  - modifica del 1° comma dell'art. 31;
  - modifica del 9° alinea del 1° comma dell'art. 35;
  - introduzione di un nuovo 2° comma dell'art. 36;
  - modifica della lettera c) del 1° comma dell'art. 47;
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 16 marzo 1999 (3):
  - modifica del 1° e 5° comma dell'art. 28;
  - modifica della lettera c) del 1° comma dell'art. 47.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 6 aprile 2003 (4):
  - soppressione del 3° e 4° comma e introduzione di un nuovo 5° comma dell'art. 5;
  - modifica del 1°, 2°, 3° e 4° comma dell'art. 8;
  - modifica del 2° comma dell'art. 18;
  - modifica del 1° comma dell'art. 22;
  - modifica del 3° comma dell'art. 23;
  - modifica del 1° comma e soppressione 5° comma dell'art. 28;
  - modifica del 6° alinea del 1° comma, soppressione del 7° alinea del 1° comma e modifica del 2° comma dell'art. 35;
  - modifica del 1° comma dell'art. 36.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 13 marzo 2005 e successive variazioni richieste dalla Banca d'Italia effettuate in data 9 maggio 2005 (5), modifiche agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-31-32-33-35-36-37-38-39-40-42-44-46 dello statuto sociale e aggiunta dei nuovi articoli 41 e 42 con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 12 marzo 2006 (6), modifiche agli articoli 5 e 38.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11 gennaio 2007 (7), modifica all'articolo 5.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2008 (8), modifica all'articolo 5.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 marzo 2009 (9), modifiche agli artt. 3-5-6-7-9-10-11-12-17-18-20-22-23-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40-41-43-46-49 dello Statuto Sociale; rinumerazione di tutti gli articoli successivi al n. 21 per l'introduzione di nuovi articoli numerati 22-24-33-36; complessivi n. 54 articoli in luogo di n. 50.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2009 (10), modifica all'articolo 5.

- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2010 (11), modifiche agli artt. 5-22-24-30-32-39-42-44-46.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2014 (12), modifica all'articolo 5.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'11 aprile 2015 (13), modifiche agli artt. 2-3-5-6-7-12-13-14-16-17-21-22-23-24-27-28-30-31-32-33-34-39-40-41-42-44-45-46-48-53 dello Statuto Sociale.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2015 (14), modifica all'articolo 5.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'8 aprile 2017 (15), modifiche agli artt. 1-3-5-7-8-11-13-15-18-20-22-24-26-27-30-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-47-49-50-51 dello Statuto Sociale.
- come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2021 (16), modifiche agli artt. 6-8-13-14-15-18-53.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022 (17), modifiche agli artt. 5-6-12-22-30-31-32-33-37-38-40-42-43-44-47.
- come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2026 (18), modifiche agli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50 e 53 dello Statuto sociale vigente, nonché introduzione dei nuovi articoli 7-bis e 29-bis.

(1) Omologata dal Tribunale di Matera il 14 agosto 1997 e iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 16 ottobre 1997.
(2) Omologata dal Tribunale di Matera il 4 giugno 1998 e iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 25 giugno 1998.
(3) Omologata dal Tribunale di Matera il 2 giugno 1999 e iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 10 giugno 1999.
(4) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 22 aprile 2003.
(5) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 13 maggio 2005.
(6) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 4 aprile 2006.
(7) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 6 febbraio 2007.
(8) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 6 giugno 2008.
(9) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera l'11 giugno 2009.
(10) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 18 gennaio 2010.
(11) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 3 dicembre 2010.
(12) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 4 novembre 2014.
(13) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Matera il 23 aprile 2015.
(14) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari il 28 aprile 2015.
(15) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari il 21 aprile 2017.
(16) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari il 17 gennaio 2022.
(17) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari il 19 maggio 2022.
(18) Depositata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari il 5 agosto 2026.

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ 6

ART. 1 – DENOMINAZIONE 6
ART. 2 – DURATA E SEDE 6
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE 6

TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI 7

ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE 7
ART. 5 – CAPITALE SOCIALE 7
ART. 6 – PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE E MODALITÀ DI RIMBORSO 7
ART. 7 – SOCI COOPERATORI 8
ART. 7-*BIS* – SOCI FINANZIATORI 8
ART. 8 – FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE E IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 9
ART. 9 – GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE 9
ART. 10 – ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO 9
ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO COOPERATORE 10
ART. 12 – LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO 10
ART. 13 – MORTE DEL SOCIO 10
ART. 14 – RECESSO DEL SOCIO 10
ART. 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE 10
ART. 16 – ANNULLAMENTO DELLE AZIONI 11
ART. 17 – ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI 11
ART. 18 – DIVIDENDO 11
ART. 19 – VINCOLI SU AZIONI 11

TITOLO III – ORGANI SOCIALI 12

ART. 20 – ORGANI SOCIALI 12
ART. 21 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE 12
ART. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 13
ART. 23 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA 13
ART. 24 – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 14
ART. 25 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 14
ART. 26 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 15
ART. 27 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 15

ART. 28 – PROROGA DELL'ASSEMBLEA 15
ART. 29 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE 15
ART. 29-*BIS* – ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI 15
ART. 30 – COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16
ART. 31 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 19
ART. 32 – CARICHE CONSILIARI 19
ART. 33 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19
ART. 34 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21
ART. 35 – ORGANI DELEGATI 21
ART. 36 – DELEGHE 22
ART. 37 – REGOLAMENTI 22
ART. 38 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO 22
ART. 39 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 23
ART. 40 – VERBALI DEL CONSIGLIO 23
ART. 41 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI 23
ART. 42 – COLLEGIO SINDACALE 23
ART. 43 – NOMINA, DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI 24
ART. 44 – COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE 26
ART. 45 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 27
ART. 46 – REVISIONE LEGALE 27
ART. 47 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 27
ART. 48 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 28
ART. 49 – DIREZIONE GENERALE 28
ART. 50 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 28

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE 29

ART. 51 – POTERI DI FIRMA 29

TITOLO V – BILANCIO 30

ART. 52 – BILANCIO DI ESERCIZIO 30
ART. 53 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 30

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 31

ART. 54 – SCIOGLIMENTO E NORME DI LIQUIDAZIONE 31

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. La Società è denominata Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per azioni o, in forma abbreviata, BPPB S.c.p.a..
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

ART. 2 – DURATA E SEDE

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga. La Società ha sede legale e direzione generale in Altamura. Essa può, nel rispetto delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, presta particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la società accorda ai Soci clienti agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:
   a) dal capitale sociale;
   b) dalla riserva legale;
   c) dalla riserva statutaria;
   d) da ogni altra riserva o fondo avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento, ai sensi del successivo art. 7-*bis*.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili, senza indicazione del valore nominale, e non è consentita contitolarità delle medesime.
3. Il valore nominale implicito delle azioni è pari al rapporto di tempo in tempo tra il capitale sociale e il numero delle azioni in circolazione.
4. I Soci possono essere "soci cooperatori" e, in caso di emissione di azioni di finanziamento ai sensi del successivo art. 7-bis, "soci finanziatori". Nel presente statuto, salvo diversa indicazione e/o espressa previsione, le disposizioni relative ai "Soci" si intendono riferite a entrambe le suddette categorie e le disposizioni relative alle "azioni" si intendono riferite anche alle azioni di finanziamento.
5. L'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2026, in sede straordinaria, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. per aumentare a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater, del TUB, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

ART. 6 – PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE E MODALITÀ DI RIMBORSO

1. Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che deve essere versato per ogni nuova azione ordinaria emessa nell'esercizio a favore di Soci cooperatori nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter TUB, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..
3. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, solo previo ottenimento dei richiesti provvedimenti autorizzativi ai sensi della normativa e della regolamentazione prudenziale pro tempore vigente.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni ordinarie che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio cooperatore o a chi venga ammesso a Socio cooperatore.

5. La Banca ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (anche in caso di trasformazione), secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale di volta in volta applicabile e senza che, in questi casi, tale evento determini l'insolvenza della Banca, anche in deroga a ogni diversa disposizione di legge tempo per tempo vigente e, in ogni caso, subordinatamente all'autorizzazione dell'autorità competente. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti del capitale primario di classe 1 sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

ART. 7 – SOCI COOPERATORI

1. Possono essere ammesse a Socio cooperatore le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.
2. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni e altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme di legge.
3. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio cooperatore abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.
4. I dipendenti della Società possono essere Soci cooperatori della stessa, ma non ricoprire le cariche sociali; tale divieto non trova applicazione al Direttore Generale.
5. I rappresentanti legali esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
6. Per quanto concerne ogni rapporto con la Banca e a ogni effetto di legge e del presente statuto, i Soci si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 7-*BIS* – SOCI FINANZIATORI

1. La Banca può emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 2526 del cod. civ. e dell'art. 150-quater del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 prive di indicazione del valore nominale e soggette alla disciplina di legge e regolamentare e alle disposizioni di cui al presente Statuto.
2. Agli strumenti detenuti dai Soci finanziatori si applica il regime di cui all'art. 28, par. 1, lettere h) - m) del Regolamento (UE) n. 575/2013, come integrato dall'art. 29 del medesimo Regolamento. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le azioni di finanziamento soggiacciono al medesimo regime patrimoniale delle azioni ordinarie.
3. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte e acquistate a qualsiasi titolo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, da persone fisiche e da persone giuridiche, società di ogni tipo, consorzi, associazioni e altri enti. I Soci finanziatori devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e a esercitare i diritti amministrativi loro spettanti ai sensi del presente Statuto; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa formalmente comunicata.
4. Resta inteso che un medesimo soggetto può essere al contempo, al ricorrere delle relative condizioni e nei limiti di legge e di Statuto, Socio cooperatore e Socio finanziatore ed esercitare, di conseguenza, i relativi diritti e facoltà.
5. I Soci finanziatori, in seno all'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, esprimono un numero di voti pari alle azioni di finanziamento detenute. È escluso il diritto di voto dei Soci finanziatori nell'Assemblea generale (ordinaria e straordinaria) in relazione a qualsivoglia materia di competenza della stessa, senza pregiudizio per i diritti loro eventualmente spettanti in qualità di Soci cooperatori e per le disposizioni di cui agli articoli 30 e 43 del presente Statuto, rispettivamente, per quanto concerne la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
6. Ai detentori delle azioni di finanziamento spettano anche gli altri diritti amministrativi previsti dal cod. civ. per le azioni ordinarie e quelli previsti dal successivo art. 29-bis.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in caso di recesso del Socio finanziatore ha luogo al valore determinato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..
8. L'autorità competente autorizza l'eventuale riacquisto, integrale o parziale, la riduzione o il rimborso delle azioni di finanziamento, nonché la riduzione, distribuzione o riclassificazione come un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a dette azioni di finanziamento, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società. Al rimborso si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3.
9. La Banca ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni di finanziamento del Socio finanziatore uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale di volta in volta applicabile e senza che, in questi casi, tale evento determini l'insolvenza della Banca, anche in deroga a ogni diversa disposizione di legge tempo per tempo vigente e, in ogni caso, subordinatamente all'autorizzazione dell'autorità competente. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni di finanziamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
10. Ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni a essi espressamente riservate.

ART. 8 – FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE E IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Chi intende diventare Socio cooperatore deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla Società in via generale.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio cooperatore, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
3. La cessione da parte del Socio cooperatore dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio cooperatore.
4. I minori possono essere ammessi quali Soci cooperatori a richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne abbia comunque la rappresentanza.

ART. 9 – GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio cooperatore. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza e autonomia, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.
2. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 48, e la sua decisione non è appellabile.
3. La delibera sulla domanda di ammissione a Socio cooperatore verrà portata a conoscenza dell'interessato entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

ART. 10 – ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di Socio cooperatore e di Socio finanziatore si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempiute le formalità prescritte.

2. L'ammissione a Socio cooperatore si intende decaduta se il sottoscrittore di nuove azioni non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO COOPERATORE

1. Non possono far parte della Società – per tutta la durata della relativa situazione di incapacità – gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti sottoposti con sentenza passata in giudicato a una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

ART. 12 – LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

1. Nessuno può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore eccedente il limite stabilito per legge.
2. La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.

ART. 13 – MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte del Socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del Socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a Socio cooperatore o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a Socio cooperatore o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
3. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio cooperatore o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2- ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.
4. Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.

ART. 14 – RECESSO DEL SOCIO

1. Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
2. È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 6, comma 2, per le azioni ordinarie e dell'art. 7-bis, comma 7, per le azioni di finanziamento.

ART. 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

   a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni comunque contratte;

   b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;

   c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.;

d) coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dal precedente art. 11.

2. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge.
3. Al Socio cooperatore escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6, comma 2.
4. Nel caso di inadempienza del Socio cooperatore alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio cooperatore stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 6.
5. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio cooperatore debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

ART. 16 – ANNULLAMENTO DELLE AZIONI

1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante a seguito dell'annullamento delle azioni è posto a disposizione dei Soci cooperatori aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

ART. 17 – ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.
2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

ART. 18 – DIVIDENDO

1. I titolari di azioni ordinarie e di finanziamento che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni e fino alla data di stacco del dividendo medesimo.
2. I sottoscrittori di nuove azioni ordinarie e di finanziamento devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il titolare delle azioni si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.
4. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva statutaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

ART. 19 – VINCOLI SU AZIONI

1. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.
2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 20 – ORGANI SOCIALI

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze è demandato:
   a) all'Assemblea dei Soci cooperatori (di seguito anche, semplicemente, Assemblea generale, Assemblea o Assemblea dei Soci) e all'Assemblea speciale dei Soci finanziatori;
   b) al Consiglio di Amministrazione;
   c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   d) al Comitato Esecutivo, se nominato, in alternativa all'Amministratore Delegato;
   e) all'Amministratore Delegato, se nominato, in alternativa al Comitato Esecutivo;
   f) al Collegio dei Sindaci;
   g) al Collegio dei Probiviri;
   h) alla Direzione Generale.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'avviso di convocazione indica:
   - il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
   - la data e l'ora di convocazione;
   - le materie poste all'ordine del giorno;
   - le modalità di esercizio del voto mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei casi di cui al successivo art. 23, commi 8 e 9;
   - l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
3. Dal momento in cui e fino a che saranno in circolazione azioni di finanziamento rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, nel caso in cui occorra procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, il termine per la convocazione dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori è quello indicato nel successivo art. 29-*bis*, comma 4.
4. Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è stata fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data, ovvero il maggior termine di cui al precedente comma nelle ipotesi ivi indicate.
5. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci cooperatori richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, e indicare gli argomenti da trattarsi.
6. La convocazione su richiesta dei Soci cooperatori non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci cooperatori:
   - approva il bilancio e destina gli utili;
   - nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Probiviri, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito ai diritti dei Soci finanziatori;
   - conferisce su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorra una giusta causa;
   - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
   - approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
   - approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
   - delibera, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e con il quorum di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare a un limite superiore al 100% (cento per cento), e comunque non superiore al massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante o di determinate categorie di esso;
   - delibera, con il quorum di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
   - approva il Regolamento Assembleare;
   - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 33, comma 4. Delibera, inoltre, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 23 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo i Soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio del diritto di voto.
3. Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
4. È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

5. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci.
6. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere che l'Assemblea sia tenuta – in conformità ai criteri e modalità previsti dal Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24 – anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per gli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In tal caso, l'avviso di convocazione di cui al precedente art. 21 precisa le modalità attraverso cui è possibile prendere parte all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.
8. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire la partecipazione dei Soci, può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto avvengano altresì per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di legge previste per le società in forma cooperativa. Il Regolamento Assembleare disciplina l'informativa da fornire ai Soci nonché le modalità di partecipazione dei medesimi, assicurando tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti dei Soci previsti dalla legge.
9. Ai fini dell'esercizio del voto mediante altri mezzi di telecomunicazione valgono le seguenti disposizioni:
   - il voto mediante altri mezzi di telecomunicazione è sempre ammesso, fatta eccezione per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
   - possono votare mediante altri mezzi di telecomunicazione i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta;
   - sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
   - il testo delle deliberazioni da adottare è riportato per esteso nell'avviso di convocazione e sulla scheda di voto, in conformità al Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24;
   - se la scheda di voto non è allegata all'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'avviso stesso deve indicare le modalità attraverso cui i Soci possono richiedere e ottenere le schede di voto;
   - il computo delle schede avviene: a) al momento della costituzione dell'Assemblea, ai fini della verifica del quorum costitutivo; b) al momento della votazione, ai fini della verifica del quorum deliberativo;
   - ove siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi mediante altri mezzi di telecomunicazione non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;
   - il Consiglio di Amministrazione cura la diffusione, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 24, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti da parte dei Soci astenuti o dissenzienti.

ART. 24 – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, dal regolamento assembleare vigente, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.
2. Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di elezione da parte dell'Assemblea alle cariche sociali.

ART. 25 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio da lui designato.

ART. 26 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei Soci medesimi.
3. Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

ART. 27 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge; a parità di voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.
2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 1, settimo e ottavo alinea, l'Assemblea ordinaria delibera:
   - con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, se costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;
   - con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il numero dei Soci con cui l'Assemblea è costituita.
3. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

ART. 28 – PROROGA DELL'ASSEMBLEA

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

ART. 29 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 29-*BIS* – ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

1. Ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti alle Azioni di finanziamento dal presente Statuto, ove non diversamente previsto, dovrà procedersi mediante separata Assemblea speciale dei Soci finanziatori, per le cui regole di funzionamento si fa rinvio alle regole dettate dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria, a eccezione delle deliberazioni di cui all'art. 2376 del cod. civ., per le quali si applicano le regole di funzionamento previste dalla legge.
2. L'Assemblea speciale dei Soci finanziatori:

   a) nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio Presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;

   b) approva o rigetta le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti dei Soci Finanziatori;

   c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni dei Soci Finanziatori e ne approva il rendiconto;

   d) delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;

e) delibera sulle altre materie di interesse comune;

f) delibera sulla nomina degli amministratori e sindaci di propria spettanza.

Il Regolamento dell'Assemblea speciale dei Soci Finanziatori, approvato ai sensi del comma 8 del presente articolo, disciplina le modalità operative per l'esercizio di ciascuna delle competenze di cui al presente comma, con particolare riguardo alla procedura di approvazione/rigetto di cui alla lettera b) e ai criteri per l'identificazione delle deliberazioni pregiudizievoli.

3. L'Assemblea speciale dei Soci finanziatori delibera a maggioranza assoluta dei voti, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge; a parità di voti la proposta si intende respinta.

4. L'Assemblea speciale dei Soci finanziatori è convocata con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea generale, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Ove l'Assemblea speciale dei Soci finanziatori sia convocata al fine di nominare Amministratori e/o Sindaci, la stessa deve essere convocata almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea speciale dei Soci finanziatori è validamente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle Azioni di finanziamento.

5. I Soci finanziatori esprimono nell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori un numero di voti pari alle azioni di finanziamento detenute, in deroga ai limiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. I Soci finanziatori possono partecipare all'Assemblea speciale dei Soci finanziatori ed esercitare i diritti di voto loro spettanti dalla data di acquisto della qualità di Socio finanziatore.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, oltre ai Soci finanziatori a ciò legittimati ai sensi di legge, gli amministratori e i sindaci della Banca.

7. Al rappresentante comune dei Soci finanziatori si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli artt. 2417 e 2418 del cod. civ..

8. L'Assemblea speciale dei Soci finanziatori approva il Regolamento delle adunanze dei Soci finanziatori.

9. Trovano applicazione mutatis mutandis gli articoli dettati per l'Assemblea generale dei Soci, con esclusione di quanto previsto all'articolo 23, commi 1, 3, 5 e 6.

ART. 30 – COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea. I Consiglieri, con un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente. I Consiglieri eletti dall'Assemblea generale devono essere Soci aventi diritto di voto, mentre i Consiglieri eventualmente eletti dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori possono essere anche non Soci.

2. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:
   - sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
   - rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale.

3. Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

4. Non è considerato indipendente l'amministratore che è Socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.

5. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

6. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto, oltre che del numero di amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

7. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, se nominato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.
8. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.
10. La perdita da parte dell'amministratore eletto dall'Assemblea generale della qualità di Socio cooperatore ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.
11. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito agli amministratori di nomina dei Soci finanziatori, si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci cooperatori ovvero dal Consiglio, con le seguenti modalità:
    - il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
    - ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, elencati in ordine progressivo, e specificare i candidati – in numero non inferiore a un quarto del totale – in possesso dei requisiti di indipendenza, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti;
    - le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori;
    - ciascuna lista presentata da Soci cooperatori deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci cooperatori, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
    - i Soci cooperatori sottoscrittori, al momento della presentazione della lista devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea. I Soci cooperatori sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;
    - le sottoscrizioni dei Soci cooperatori devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
    - ciascun Socio cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;
    - ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
12. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:
    - il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio, ciascuno di essi risulta adeguato;
    - le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
    - le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.
13. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.
14. All'elezione della carica di Amministratore si procede come segue, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito agli amministratori di nomina dei Soci finanziatori:
    - sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 15% di voti validamente espressi;
    - ogni Socio cooperatore può votare una sola lista;
    - nel caso in cui più liste abbiano ottenuto almeno il 15% di voti validamente espressi, sono nominati amministratori
        - i candidati indicati, in ordine progressivo, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a eccezione del

candidato indicato all'ultimo posto;

- il primo candidato indicato, in ordine progressivo, nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti;

- ove la procedura delineata al capoverso precedente non consenta, nell'ambito del Consiglio così composto, il rispetto delle quote di genere, deve essere escluso dalla nomina il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, diverso dall'ultimo, individuato, sempre scalando dal basso verso l'alto nella progressione della lista medesima, in modo che si realizzi il rispetto di detta quota;
- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori di nomina dei Soci cooperatori sono tratti da tale lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno il 15% di voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea, garantendo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente;
- nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio;
- nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Amministratori da nominare, l'Assemblea nomina gli Amministratori mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare, garantendo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

15. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compresi il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico e i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'Assemblea dei Soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.

16. Dal momento in cui e fino a che saranno in circolazione azioni di finanziamento rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

    (a) qualora siano in circolazione azioni di finanziamento in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) (inclusi) del capitale sociale, 1 (uno) Consigliere sarà nominato dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione;

    (b) qualora siano in circolazione azioni di finanziamento in misura superiore alla soglia dell'15% (quindici per cento) del capitale sociale, 2 (due) Consiglieri – nel rispetto dell'equilibrio fra i generi – saranno nominati dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

    La nomina sarà efficace a decorrere dalla data di costituzione dell'organo di appartenenza, subordinatamente al possesso di tutti i requisiti di legge e di statuto e all'accettazione della carica, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria della Società.

    Il rappresentante comune dei Soci finanziatori dovrà inviare tempestivamente, e comunque almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori che ha nominato il Consigliere o i Consiglieri di cui sopra, a seconda dei casi; (ii) la documentazione dalla quale risulti che il Consigliere o i Consiglieri così nominati hanno accettato la carica; (iii) ogni altro documento richiesto al candidato o ai candidati ai sensi del precedente comma 12. La Società provvederà quindi alla comunicazione al pubblico degli esiti dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori e al deposito nel registro delle imprese del verbale dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori e della relativa nomina dei Consiglieri di spettanza, a seguito della nomina dell'intero organo e in ogni caso nei termini di legge.

    Resta inteso che qualora l'Assemblea dei Soci finanziatori non provveda alla nomina del Consigliere o dei Consiglieri nel predetto termine di 25 (venticinque) giorni, ovvero nel caso in cui tale diritto non sia esercitabile per mancanza dei relativi requisiti di cui sopra, tutti i Consiglieri saranno nominati dall'Assemblea ordinaria della Società con applicazione del meccanismo del voto di lista, secondo le modalità di cui sopra;

    (c) la nomina dei restanti Consiglieri avverrà sulla base di liste di candidati, a norma di quanto sopra indicato.

17. Per meri fini di chiarezza, qualora le azioni di finanziamento in circolazione vengano a rappresentare, per qualsiasi ragione, meno del 5% (cinque per cento) o del 15% (quindici per cento) del capitale sociale, ciò non comporterà la decadenza dell'amministratore o degli amministratori nominati dai Soci finanziatori.

ART. 31 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea generale, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati, secondo l'ordine di presentazione, garantendo:
   - che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;
   - l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea.
2. Gli Amministratori indipendenti esprimono il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.
3. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
4. Ai fini della sostituzione degli Amministratori cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina degli Amministratori da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista.
5. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.
6. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dai Soci, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
7. Anche in deroga a quanto sopra previsto, qualora nel corso dell'esercizio venga meno uno o entrambi i Consiglieri nominati dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, quest'ultima procederà senza indugio alla sua/loro sostituzione, da deliberarsi in ogni caso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di cessazione dell'amministratore o degli amministratori da sostituire; resta inteso che, in assenza di una tempestiva nomina da parte dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, il Consiglio procederà alla sostituzione per cooptazione ai sensi di legge.
8. L'Assemblea speciale dei Soci finanziatori è altresì esclusivamente competente alla revoca dei Consiglieri dalla stessa nominati.

ART. 32 – CARICHE CONSILIARI

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età.
2. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio provvede alla loro nomina.
3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce o un componente della Direzione Generale oppure un altro membro del personale.

ART. 33 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riservi esclusivamente all'Assemblea.
2. Gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci cooperatori;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, ai sensi del precedente art. 17;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni della Società;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive e istruttorie, determinandone la composizione, i compiti e approvandone il regolamento e la relativa remunerazione;
- l'istituzione al proprio interno dei comitati che la normativa rende obbligatori, nonché di ogni ulteriore comitato endoconsiliare ritenuto opportuno. È in ogni caso costituito un Comitato rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti. Il Presidente del Comitato non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri comitati.
- l'identificazione e la nomina tra i suoi componenti, qualora l'incarico non sia stato attribuito al Direttore Generale, di responsabili di particolari incarichi o funzioni, in conformità alla normativa applicabile, valutandone il possesso dei requisiti e determinandone il compenso.
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società partecipate;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi.

4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del cod. civ..

5. È altresì facoltà del Consiglio proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di Comitati Consiliari.

ART. 34 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto dall'art. 36.
2. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale. Egli si pone come interlocutore dell'organo con funzioni di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, esercita una sorveglianza sull'andamento degli affari societari e sulla loro rispondenza alle politiche e agli indirizzi strategici della Banca e vigila sulla corretta attuazione delle delibere assunte, specie nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
   - convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno;
   - garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Consiglieri;
   - provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo;
   - ha potere di proposta per le materie non delegate al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato;
   - coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che:
   - il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;
   - la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

ART. 35 – ORGANI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando in ogni caso il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega.
2. Gli organi delegati sono responsabili per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni alla regolamentazione riveniente da norme di legge, di statuto e dalle autorità di vigilanza nonché dalle linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione, monitorandone nel continuo il rispetto; nei limiti delle attribuzioni delegate, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.
3. A. Comitato Esecutivo

   Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri.
4. Ove non vi abbia provveduto il Consiglio all'atto della nomina, il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i propri membri il Presidente.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola almeno ogni 15 (quindici) giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
6. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza

assoluta dei presenti; nelle votazioni la parità comporta reiezione.

7. Alle sedute del Comitato Esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce o un componente della Direzione Generale oppure un altro membro del personale designato dal Comitato Esecutivo.
9. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 40.
10. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato se nominato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.
11. B. Amministratore Delegato
    È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fra i Consiglieri, un Amministratore Delegato stabilendone poteri, funzioni e responsabilità. La nomina dell'Amministratore Delegato è in ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo.
12. L'Amministratore Delegato esercita le funzioni previste dallo Statuto e i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni assunte.
13. L'Amministratore Delegato formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente.
14. Ove nominato, l'Amministratore Delegato cumula anche le funzioni di Direttore Generale e in tal caso può essere dipendente della Società.

ART. 36 – DELEGHE

1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a comitati direzionali, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
2. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, in materia di gestione corrente e di erogazione del credito, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato se nominato, o del Direttore Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.
3. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

ART. 37 – REGOLAMENTI

1. Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:
   - disciplina il proprio funzionamento, quello del Comitato Esecutivo e quello dell'Amministratore Delegato;
   - stabilisce la tempistica, le forme e i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno.

ART. 38 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e/o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente. Il segretario della riunione deve essere considerato presente, nello stesso luogo, anche se collegato con i suddetti mezzi di telecomunicazione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 39 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. La votazione segreta deve invece adottarsi quando si tratti della nomina di persone.
2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, cod. civ., gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
4. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità importa reiezione.

ART. 40 – VERBALI DEL CONSIGLIO

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal segretario.
2. I verbali delle riunioni illustrano puntualmente il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
3. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

ART. 41 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce inoltre la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica di remunerazione deliberata dall'Assemblea.
3. Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.
4. Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 42 – COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea ordinaria e, se del caso in base a quanto sotto indicato, l'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, nominano tre Sindaci effettivi e due supplenti fra soggetti che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e applicabile, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito alla riserva di nomina dei Soci finanziatori.
2. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile. A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.
3. Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico e i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere fornita adeguata informativa sulla Politica di idoneità adottata.

4. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società appartenenti al gruppo nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.
5. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.
6. I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.
7. L'emolumento spettante a ciascun sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.
8. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ART. 43 – NOMINA, DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

1. Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito alla riserva di nomina dei Soci finanziatori, si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci cooperatori, con le seguenti modalità:
   - ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente pari al numero di Sindaci da nominare. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. A tal fine almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato. In ciascuna sezione i candidati sono elencati in ordine progressivo;
   - le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci;
   - ciascuna lista presentata da Soci cooperatori deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci cooperatori, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
   - i Soci cooperatori sottoscrittori, al momento della presentazione della lista, devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea. I Soci cooperatori sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;
   - le sottoscrizioni dei Soci cooperatori devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
   - ciascun Socio cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;
   - ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
2. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:
   - il curriculum professionale dei candidati;
   - le dichiarazioni con le quali i candidati, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.
3. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.
4. All'elezione della carica di Sindaco si procede come segue, senza pregiudizio per quanto sotto indicato in merito alla riserva di nomina dei Soci finanziatori:
   - sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 15% di voti validamente espressi;
   - ogni Socio cooperatore può votare una sola lista;
   - in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella sezione della lista riferita a ciascuna carica, tutti i Sindaci da nominare tranne un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente e precisamente il primo candidato in ordine progressivo indicato

nella sezione di riferimento della lista, che consenta il rispetto delle quote di genere;

- viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista; in tal caso viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto della lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno il 15% di voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea;
- nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio;
- nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Sindaci da nominare, l'Assemblea nomina i Sindaci mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare.

5. Dal momento in cui e fino a che saranno in circolazione azioni di finanziamento in misura almeno pari alla soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale, i Sindaci saranno nominati in conformità a quanto previsto nei successivi commi da 6 a 8. Successivamente al venire meno del suddetto requisito di rappresentatività minima delle azioni di finanziamento ovvero in caso di mancata nomina da parte dei Soci finanziatori – secondo quanto *infra* stabilito – i Sindaci saranno nominati in conformità a quanto previsto nei precedenti commi da 1 a 4.

6. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

   a) qualora siano presentate due o più liste dai Soci Cooperatori:

   (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, 1 (uno) sindaco effettivo (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea) e 1 (uno) sindaco supplente (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea);

   (ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, è tratto 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente;

   (iii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 29-bis dello Statuto, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei restanti componenti del Collegio Sindacale.

   b) qualora sia presentata un'unica lista dai Soci Cooperatori:

   (i) da tale lista saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;

   (ii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 29-dello Statuto.

   In entrambi i casi, viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. La nomina sarà efficace a decorrere dalla data di costituzione dell'organo di appartenenza, subordinatamente al possesso di tutti i requisiti di legge e di statuto e all'accettazione della carica, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria della Società.

8. Il rappresentante comune dei Soci finanziatori dovrà inviare tempestivamente, e comunque almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei restanti componenti del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori che ha nominato il Sindaco effettivo di cui sopra; (ii) la documentazione dalla quale risulti che il Sindaco effettivo così nominato ha accettato la carica; (iii) ogni altro documento richiesto al candidato ai sensi del precedente comma 2. La Società provvederà quindi alla comunicazione al pubblico degli esiti dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori e al deposito nel registro delle imprese del verbale dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori e della relativa nomina del Sindaco effettivo di spettanza, a seguito della nomina dell'intero organo e in ogni caso nei termini di legge. Resta inteso che qualora l'Assemblea dei Soci finanziatori non provveda alla nomina del Sindaco effettivo nel predetto termine di 25 (venticinque) giorni, ovvero nel caso in cui tale diritto non sia esercitabile per mancanza dei relativi requisiti di cui sopra, tutti i Sindaci saranno nominati dall'Assemblea ordinaria della Società con applicazione del meccanismo del voto di lista, secondo le modalità di cui sopra.

9. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

10. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.
11. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea ne esercita le funzioni il sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto dall'Assemblea il maggior numero di voti.
12. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi che precedono, ai fini della sostituzione dei Sindaci cessati, l'Assemblea generale delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei Sindaci cessati, secondo l'ordine di presentazione. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina dei Sindaci da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista.
13. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno il Sindaco effettivo nominato dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, quest'ultima procederà senza indugio alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste sopra, da deliberarsi in ogni caso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di cessazione del Sindaco da sostituire, fermi gli inderogabili meccanismi di sostituzione previsti ai sensi di legge.
14. Per meri fini di chiarezza, qualora le azioni di finanziamento in circolazione vengano a rappresentare, per qualsiasi ragione, meno del 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ciò non comporterà la decadenza del Sindaco effettivo nominato dai Soci finanziatori.

ART. 44 – COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila:
   - sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
   - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e sul processo di informativa finanziaria;
   - sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);
   - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
   - sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore;
   - sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Pari obbligo incombe anche alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 46.
7. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
8. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la

definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

9. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
10. Il verbale delle riunioni del Collegio Sindacale deve consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
11. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 45 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e la posta elettronica.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale:
   - garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;
   - provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;
   - cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. In tal caso i Sindaci a conclusione della stessa provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare, di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.
5. La riunione si intende svolta nel luogo in cui è presente il Presidente. Il verbalizzante della riunione deve essere considerato presente, nello stesso luogo, anche se collegato con i suddetti mezzi di telecomunicazione.

ART. 46 – REVISIONE LEGALE

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea.
2. L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla stessa.
3. La società di revisione svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 39 del 2010.

ART. 47 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio, fra i Soci cooperatori, tre Probiviri effettivi e due supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio cooperatore, depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui ogni candidato (sotto la propria responsabilità), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all'art. 2382 del cod. civ..
3. A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intenda candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.
4. In caso di parità di voti, ove necessario, si intendono eletti i candidati più anziani di età.
5. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

6. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

ART. 48 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio cooperatore e Società. Esso regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.
2. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio cooperatore, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma secondo, del presente statuto.

ART. 49 – DIREZIONE GENERALE

1. La direzione generale è composta dal Direttore Generale e, ove nominati, da un Condirettore Generale o, in alternativa, fino a due Vice Direttori Generali, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni. Al Condirettore o, in alternativa, ad un Vice Direttore Generale il Consiglio può attribuire la funzione vicaria del Direttore Generale.
2. Le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e le attribuzioni dei componenti la direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 14 dell'art. 35.

ART. 50 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo delle attività esecutive:
   a) provvede alla gestione di tutti gli affari correnti;
   b) esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli;
   c) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi;
   d) avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti, sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti.
2. Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente per le eventuali deliberazioni.
3. Il Direttore Generale prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della direzione generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 36.
4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore o, in alternativa, da un Vice Direttore Generale cui è stata attribuita la funzione Vicaria dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ART. 51 – POTERI DI FIRMA

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti. La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure a dipendenti della Società e a terzi per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO

ART. 52 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.
3. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 53 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:
   a) in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
   b) il 20% alla riserva statutaria;
   c) in modo proporzionale alla partecipazione detenuta, tra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.
2. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinato alla riserva statutaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché, fino al 3% (tre per cento), a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, da devolvere secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 54 – SCIOGLIMENTO E NORME DI LIQUIDAZIONE

1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

l'arancia

BPPB

BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA

bppb.it